

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

TELEFONI :

S. E. il Card. Arcivescovo, 47.172 - Curia Arcivescovile 45.234
c. c. p. 2/14235 Archivio 44.969 - Ufficio Catechistico 53.376
c. c. p. 2/16426 - Ufficio Amministrat. 45.923, c. c. p. 2/10499
Tribunale Eccl. Reg. 40.903 - Uff. Missionario 48.625 c.c.p. 2/14002

SOMMARIO

ATTI PONTIFICI

Lettera del S. Padre a Sua Em. il Cardinale Arcivescovo	Pag. 3
Disciplina circa il digiuno Eucaristico	» 4

ATTI DELLA S. SEDE

La istruzione della Suprema S. Congregazione del Sant'Offizio sulla co- stituzione Apostolica « Christus Dominus »	» 9
Sacra Paenitentiaria Apostolica (Officium de Indulgentiis)	» 13

ATTI ARCIVESCOVILI

Lettera di Sua Em. il Card. Arcivescovo al Clero ed al Popolo	» 13
Pregghiera per il XVI° Congresso Eucaristico Nazionale di Torino, 6-13 Settembre 1953	» 19

COMUNICATI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

Nomine e Promozioni - Sacre Ordinazioni	» 20
Necrologio - Offerte raccolte nel 1952 - Esercizi Spirituali per Sacerdoti	» 21

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO

» 21

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

Istruzioni Parrocchiali per il mese di Febbraio	» 21
---	------

OFFERTE PER IL CONGRESSO EUCHARISTICO NAZIONALE 1953

» 21

II° CONCORSO DI MUSICA SACRA

» 22

Redazione della RIVISTA DIOCESANA: Arcivescovado

Amministrazione: Corso Matteotti, n. 11 - Torino (111)

Conto Corrente Postale n. 2/33845

Abbonamento per l'anno 1953 - L. 400

Felice Scaravelli fu Vincenzo

Sartoria Ecclesiastica TORINO, Via Consolata 12 - Telef. n. 45.472

Calze lunghe per Sacerdote, puro cotone L. 400 Impermeabili a doppio tessuto

Premiata Cereria Luigi Conterno & C. - Torino

Negozio: Piazza Solterino 3, Tel. 42.016

Fabbrica: Via Modena 55, Tel. 26.126

Anno di Fondazione 1795

Accendicandele :: Candele e ceri per tutte le funzioni religiose :: Candele decorative
Candele steariche :: Cera per pavimenti :: Lucido per calzature :: Lumini da notte
Luminelli per olio :: Incenso :: Carboncini per turibolo :: Bicchierini per luminarie.

CAMPANE Ditta MANERA LUIGI

TORINO - VIA CHATILLON 20 - TELEFONO 22.016

Prima officina italiana specializzata per la riparazione a domicilio delle campane ed affini con saldatura autogena effettuata, con lega CASTOLIN, saldatura a bassa temperatura

Société des soudures CASTOLIN - LAUSANNE (Svizzera)

Grandi Magazzini di Arredi Sacri e Articoli di Devozione - Libri Liturgici

Ditta CLEMENTE TAPPI

Via Garibaldi 22 - TORINO (109) - Telefono 46.615

Primaria Fabbrica di Paramenti, Ricami, Biancheria, Stendardi, Gagliardetti

Unico deposito « Arredi sacri di metalli e statue » della

Ditta Fratelli Bertarelli - Milano

Prezzi Condizione di fabbrica - Ricco assortimento. Oggetto di devozione per regali
Immagini Ricordo Prima Comunione, Cresima, Ricordi mortuari, Quadri artistici, Crocifissi,
Arredi - Libri Liturgici, Messali Breviari, Horae diurnae, Orationes in Benedictione

Forniture Generali per Chiese a prezzi di Fabbrica - Netti e fissi



Premiata Fonderia di Campane

Ditta ROBERTO MAZZOLA fu Pasquale
in VALDUGGIA (Vercelli) - Telefono 920

Concerti completi - Costruzioni di incastellature
Materiali scelti - Campane nuove
garantite in perfetto accordo musicale con le vecchie
PREVENTIVI E SOPRALUOGHI GRATUITI

Casa fondata nel 1400

e premiata in 20 Esposizioni con massime Onorificenze

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

PERIODICO UFFICIALE
PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

Atti Pontifici

Lettera del S. Padre
a Sua Em. il Cardinale Arcivescovo

Agli auguri inviati in occasione del S. Natale da Sua Em. il Sig. Cardinale Arcivescovo a nome suo e dell'Archidiocesi, il Santo Padre si è benignato rispondere col seguente suo venerato Autografo:

Dilecto Filio Nostro MAURILIO Tit. Sancti Marcelli S. R. E. Presbytero Cardinali FOSSATI, Archiepiscopo Taurinensi
PIUS PP. XII

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem. Haud parvam Nobis attulere jucunditatem perhumanae tuae litterae, quas redeunte Dominae Nativitatis die, pietatis sensibus omnibusque plenas, ad Nos reverenter scripsisti. Etenim ex iis non modo confirmatam habuimus tuam tuorumque cum hac veritatis Cathedra conjunctionem, verum curam quoque tuam atque industriam, qua ipse prosequeris omnia documenta ac praescripta, quibus Nos animarum bonum profectumque provehere ac fovere contendimus. Pergrata pariter Nobis fuere laeta illa praesagia salutarium fructuum, quos ex proximo Congressu Eucharistico, ex omni Italiae natione istic ineundo, ad Christi fidelium utilitatem jure meritoque speras esse profecturos. Quo quidem in apparando conventu magnopere se probabit administratorum diligentia et sollertia laicorum, praesertim juvenum, ad Actionem Catholicam pertinentium. Dum itaque, Dilecte Fili Noster, pietissima tua vota atque omnia benigno animo amplectimur, divinum Infantem suppliciter exoramus, ut salutaria incepta tua superna gratia fecundet foveatque et ad felicem optatumque exitum perducatur. Quorum interea caelestium donorum conciliatrix, praecipuique amoris Nostri testis sit Apostolica Benedictio, quam tibi, Dilecte Fili Noster, cunctoque clero ac populo Taurinensi, iis praecipue, qui sollemnibus Eucharisticis favebunt, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXX mensis Decembris, anno MDCCCCLII, Pontificatus Nostri quarto decimo.

PIUS PP. XII

COSTITUZIONE APOSTOLICA DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

PIO

PER DIVINA PROVVIDENZA

PAPA XII

DELLA DISCIPLINA DA OSSERVARE CIRCA IL DIGIUNO EUCARISTICO

PIO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIA

Nostro Signore Gesù Cristo «nella notte in cui fu tradito» (1 Cor. 11, 23), quando per l'ultima volta celebrò la Pasqua del Vecchio Testamento, dopo la cena (cfr. *Luc.* 22, 20), distribuì ai suoi discepoli il pane dicendo: «Questo è il mio corpo, che sarà immolato per voi» (1 Cor. 11, 24); similmente porse loro il calice dicendo: «Questo è il mio sangue del Nuovo Testamento, il quale sarà sparso per molti» (*Matt.* 26, 28), «Fate questo in memoria di me» (cfr. 1 Cor. 11, 24-25).

Tali passi della Sacra Scrittura manifestano chiaramente come il Divin Redentore a quest'ultima celebrazione pasquale, in cui si mangiava l'Agnello secondo il rito ebraico, volle sostituire la nuova Pasqua, la quale dovrà durare sino alla fine dei secoli, la consumazione, cioè, dell'Agnello immacolato, da immolare per la salvezza del mondo, perchè la nuova Pasqua della nuova Legge chiudesse la Fase antica e la verità fugasse l'ombra (cfr. Inno *Lauda Sion* [Messale Rom.]).

Poichè la congiunzione delle due cene avvenne per significare il passaggio dall'antica alla nuova Pasqua, si può facilmente intuire perchè la Chiesa nel Sacrificio eucaristico che, secondo il comando del Divin Redentore, deve rinnovarsi in commemorazione di lui, potè discostarsi dalle regole osservate nella vecchia agape e introdurre l'uso del digiuno eucaristico.

Fin dall'antichissima età, infatti, invalse la consuetudine di distribuire l'Eucaristia ai fedeli digiuni (cfr. Ben. XIV, *De Syn. Dioec.* 1, 6, c. 8, n. 10). Già verso la fine del secolo quarto si stabiliva in vari Concili che coloro i quali dovevano celebrare il sacrificio eucaristico osservassero il digiuno. Nell'anno 393 il Concilio d'Ipbona decretò: «Il Sacramento dell'Altare non sia celebrato se non da persone digiune» (Conc. d'Ipbona can. 28: *Mansi*, III, 923). Tale precetto venne poco dopo, cioè nell'anno 397, promulgato con le medesime parole dal III Concilio di Cartagine (Conc. Cartag. III, cap. 29: *Mansi*, III, 885); a principio del secolo V questa consuetudine poteva dirsi abbastanza comune e *ab immemorabili*, per cui Sant'Agostino potè affermare: «La Santissima Eucaristia è ricevuta sempre da persone digiune, e tale uso è universale» (cfr. S. Agost. *Ep. LIV ad Ian.* cap. 6: *Migne*, PL, XXXIII, 203).

Senza dubbio questa prassi poggiava su gravissime ragioni, tra le quali si può, anzi tutto, ricordare ciò che l'Apostolo delle genti lamentava a proposito dell'agape fraterna dei cristiani (cfr. 1 Cor. 11, 21 ss.). L'astinenza, infatti, dal cibo e dalla bevanda si addice alla somma riverenza che dobbiamo avere verso la suprema Maestà di Gesù Cristo, quando ci accostiamo a riceverlo nascosto sotto i veli eucaristici. Inoltre, ricevendo il suo corpo e il suo

sangue preziosissimo, prima di qualsiasi alimento, dimostriamo chiaramente che esso è il primo e sommo nutrimento, che sostiene la nostra anima e ne accresce la santità. Ben a ragione, quindi, Sant'Agostino osserva: « Piacque allo Spirito Santo che ad onore di sì grande Sacramento il Corpo del Signore entrasse nella bocca del cristiano prima di qualunque altro cibo » (S. Agost. l. c.).

Questo digiuno, poi, non costituisce solo un doveroso tributo di onore al Divin Redentore, ma fomenta anche la pietà, e può, perciò, contribuire ad aumentare quei saluberrimi frutti di santità, che Gesù Cristo, fonte e autore di ogni bene, ci chiede di produrre, con l'aiuto della grazia.

Del resto tutti sanno per esperienza che, secondo le stesse leggi della natura umana, quando il corpo non è aggravato dal cibo, la mente diviene più agile e si applica con maggiore efficacia a meditare su quell'ineffabile e sublime mistero, che si compie nello spirito come in un tempio, accrescendone l'amore divino.

Quanto la Chiesa abbia avuto a cuore l'osservanza del digiuno eucaristico si può arguire anche dalle gravi pene irrogate a coloro che lo violavano. Infatti il VII Concilio di Toledo (a. 646) comminò la scomunica a chi avesse celebrato i sacri misteri non digiuno (Conc. di Toledo VII, cap. 2: *Mansi*, X, 768); e già nel 572 il III Concilio di Braga (Conc. di Braga, III, can. 10: *Mansi*, IX, 841) e nel 585 il II Concilio di Mâcon (Conc. di Mâcon, II, can. 6: *Mansi*, IX, 952) avevano decretato la deposizione dall'ufficio e dalla dignità di chi si fosse reso reo di tale colpa.

Tuttavia, nel corso dei secoli, si è anche considerato attentamente che qualche volta fosse opportuno, in particolari circostanze, dispensare in qualche modo i fedeli da questa legge del digiuno. Perciò il Concilio di Costanza (a. 1415), mentre conferma tale sacrosanta legge, aggiunge qualche limitazione: « A norma dei sacri canoni e secondo una lodevole consuetudine, approvata dalla Chiesa e costantemente osservata fino al presente, tale Sacramento non deve essere fatto dopo la cena, nè ricevuto dai fedeli non digiuni, se non in caso d'infermità o di altra necessità, ammessa dal diritto o dalla Chiesa » (Conc. di Costanza, sess. XIII: *Mansi*, XXVII, 727).

Abbiamo voluto ricordare queste cose, affinché tutti sappiano bene che Noi, quantunque le nuove condizioni di tempi e di cose Ci suggeriscano di concedere non poche facoltà e permessi in tale materia, intendiamo, tuttavia, con questa Costituzione Apostolica confermare in tutto il suo vigore la legge e la consuetudine del digiuno eucaristico ed esortare coloro che possono farlo a continuare nell'esatta osservanza di essa, in maniera che solamente quelli che versano nella necessità s'avvalgano di tali concessioni e nei limiti imposti dalla stessa necessità.

E' per il Nostro animo motivo di dolce consolazione — e siamo lieti di dichiararlo qui pur brevemente — il rilevare che la devozione verso l'Augusto Sacramento dell'Altare cresce continuamente non solo nell'animo dei fedeli, ma anche nello splendore del culto, che rifulge spesso nelle pubbliche manifestazioni dei popoli. Senza dubbio hanno a ciò non poco contribuito le premurose cure dei Sommi Pontefici, e specialmente del Beato Pio X, il quale, richiamando tutti a rinnovare l'antica consuetudine, ha esortato ad accostarsi molto spesso e possibilmente ogni giorno alla mensa degli Angeli (Decreto della S. Congr. del Concilio *Sacra Tridentina Synodus*, del 20 Dicembre 1905: *Acta S. Sedis*, XXXVIII, 400 ss.). Al medesimo tempo invitò i

fanciulli a questo celeste convito, e con sapiente disposizione dichiarò che il precetto della Confessione e della Comunione annuale obbliga tutti coloro che abbiano raggiunto l'uso di ragione (Decreto della S. Congr. dei Sacramenti *Quam singulari*, dell'8 Agosto 1910; *Acta Ap. Sedis*, II, p. 577, ss.); il che è stato sancito anche nel Codice di diritto canonico (C. I. C. can. 863; cfr. can. 854, paragr. 5). E i fedeli corrispondendo con entusiasmo alle sollecitudini dei Sommi Pontefici si sono accostati sempre più numerosi alla sacra Mensa. Voglia il Signore che questa fame del pane celeste e questa sete del sangue divino diventino sempre più ardenti in tutti gli uomini di qualsiasi età e condizione sociale!

Dobbiamo, tuttavia, riconoscere che le particolari condizioni dei tempi in cui viviamo hanno introdotto molte modificazioni negli usi della società e nella vita comune, per cui sorgerebbero gravi difficoltà, che potrebbero allontanare gli uomini dalla partecipazione ai divini misteri, se la legge del digiuno eucaristico dovesse osservarsi pienamente, come si è fatto finora.

Anzi tutto è ben noto che il numero dei sacerdoti è oggi impari alle sempre crescenti necessità dei fedeli: essi, specialmente nei giorni di festa, debbono sottoporsi a lavoro spesso eccessivo, sono talvolta obbligati a celebrare il sacrificio eucaristico molto tardi, non di rado a binare o a trinare, o ad affrontare un disagiato cammino per non lasciare senza la santa Messa non piccole porzioni del loro gregge. Questo snervante lavoro richiesto dal sacro ministero indebolisce certamente la salute dei sacerdoti; ciò maggiormente perchè essi, oltre alla celebrazione della santa Messa e alla spiegazione del Vangelo, debbono attendere alle confessioni, alla catechesi, soddisfare a tutti gli altri obblighi del loro ufficio, i quali richiedono sempre più impegno e attività. A ciò si aggiungono i mezzi da preparare e da adoperare per respingere gli attacchi, oggi tanto subdoli, quanto aspri, mossi da più parti contro Dio e la sua Chiesa.

Ma il Nostro pensiero corre in maniera specialissima a coloro che, lasciata la propria patria, si sono recati a lavorare in lontane regioni, per rispondere generosamente all'invito e comando del Divin Maestro: « Andate, dunque, insegnate a tutte le genti » (*Matt.* 28, 19); vogliamo dire agli araldi del Vangelo, i quali, sostenendo fatiche talvolta molto gravose e superando molteplici difficoltà di viaggio, grandemente si sforzano perchè a tutti risplenda la luce della religione cristiana e perchè nutrano del pane angelico, che alimenta la virtù e ravviva la pietà, le loro greggi, di cui molte composte di neofiti.

Presso a poco nelle medesime condizioni si trovano pure i fedeli, residenti in non poche terre di missione, o in altre regioni, i quali sono privi di un sacro Ministro addetto alla loro cura spirituale e, perciò, costretti ad attendere l'arrivo, a tarda ora, di un altro sacerdote per poter partecipare al Sacrificio Eucaristico e ricevere la santa Comunione.

Inoltre con lo sviluppo di ogni tipo d'industria avviene spesso che molti operai, addetti alle officine, ai trasporti, ai lavori portuali o ad altri pubblici servizi, siano occupati in turni, non solo di giorno ma anche di notte, e, perciò, possano trovarsi, talvolta, nella necessità di prendere un nutrimento per ristorarsi; e in tal modo vengono impediti di accostarsi digiuni alla Mensa Eucaristica.

Avviene, parimente, con frequenza, che le madri di famiglia non possono accostarsi alla medesima Mensa, prima di avere atteso alle faccende domestiche, le quali spesso richiedono molte ore di lavoro.

Similmente sono molti gli alunni delle scuole che desiderano di rispondere all'invito divino: « Lasciate che i fanciulli vengano a me » (*Marc.* 10, 14), perchè confidano che Colui il quale « si pasce tra i gigli » (*Cant.* 2, 16; 6, 2) custodirà il candore della loro anima e l'integrità dei loro costumi dalle seduzioni dell'età giovanile e dalle insidie del mondo. Senonchè, talvolta, riesce loro molto difficile recarsi, prima di andare alla scuola, in chiesa, nutrirsi del Pane degli Angeli e, poi, tornare a casa, per prendere il necessario alimento.

E' da osservare pure che spesso oggi i fedeli si portano in gran numero nelle ore pomeridiane da un luogo all'altro, per partecipare a celebrazioni religiose o a manifestazioni di carattere sociale. Pertanto, se anche in queste occasioni fosse permesso di celebrare il Mistero Eucaristico, che è viva fonte di grazia divina e che infiamma le volontà spronandole all'acquisto della virtù, non v'è dubbio che i fedeli ne attingerebbero la forza necessaria per sentire ed operare pienamente da cristiani e anche per obbedire alle giuste leggi.

A queste considerazioni di carattere particolare sembra opportuno aggiungere altre di ordine generale e, cioè, che, pur avendo la medicina e l'igiene fatto ai nostri tempi tanti progressi e molto contribuito alla diminuzione della mortalità, specialmente infantile, tuttavia le presenti condizioni di vita e i disagi derivati dalle immani guerre di questo secolo hanno non poco indebolito la costituzione fisica e la salute degli uomini.

Per queste ragioni e specialmente al fine di facilitare l'incremento della risvegliata pietà Eucaristica, numerosi Vescovi di diverse Nazioni ufficialmente implorarono che la legge del digiuno fosse alquanto mitigata: e questa Sede Apostolica ha già elargito benevolmente facoltà e dispense ai sacerdoti e ai fedeli. Riguardo a tali concessioni Ci piace di ricordare il Decreto *Post Editum*, emanato dalla Sacra Congregazione del Concilio, in data 7 dicembre 1906, in favore degli infermi (*Acta S. Sedis*, XXXIX, p. 603 ss.); e per i sacerdoti la Lettera diretta dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant'Offizio agli Ordinari dei luoghi il 22 maggio 1923 (*Acta Ap. Sedis*, XV, p. 151, ss.).

In questi ultimi tempi, poi, le istanze dei Vescovi sono divenute più frequenti e più pressanti, e più ampie sono state le facoltà concesse, specialmente in occasione della guerra. Ciò mostra chiaramente che vi sono cause nuove, gravi, continue e abbastanza generali, le quali, in molteplici circostanze, rendono molto difficile ai sacerdoti di celebrare e ai fedeli di comunicarsi digiuni.

Per ovviare, pertanto, a tali gravi inconvenienti e difficoltà, nonchè per eliminare le diversità causate nella pratica dalla varietà degli indulti, riteniamo necessario mitigare la disciplina del digiuno Eucaristico e regolarla in modo che tutti siano messi in grado di ottemperare a tale legge il più largamente possibile e nella misura adatta alle particolari condizioni di tempi, di luoghi e di persone.

Con tali disposizioni nutriamo fiducia di contribuire non poco all'incremento della devozione Eucaristica e di muovere e spronare efficacemente tutti a partecipare alla Mensa degli Angeli: ciò certamente ridonderà a maggior gloria di Dio e accrescerà la santità del Corpo Mistico di Gesù Cristo.

Pertanto di Nostra Autorità Apostolica stabiliamo e decretiamo quanto segue:

I) Quelli che non si troveranno nelle particolari condizioni, che indicheremo in appresso, dovranno continuare a osservare il digiuno eucaristico dalla mezzanotte. Diamo, però, come norma generale, valevole, d'ora innanzi, per i sacerdoti e per i fedeli, che l'acqua naturale non rompe il digiuno eucaristico.

II) Gli infermi, anche se non degenti, possono prendere, con il prudente consiglio del confessore, qualche cosa a modo di bevanda o di vera medicina, esclusi gli alcoolici. La stessa concessione vale per i sacerdoti infermi, che celebrano la Santa Messa.

III) I Sacerdoti che celebrano ad ora tarda, o dopo grave lavoro del sacro ministero, o dopo lungo cammino, possono prendere qualche cosa a modo di bevanda, esclusi gli alcoolici; da ciò, tuttavia, devono astenersi almeno per lo spazio di un'ora, prima della celebrazione della Messa.

IV) I Sacerdoti, che binano o trinano, possono prendere anche nella prima e seconda Messa le abluzioni, le quali, tuttavia, in questo caso, non debbono essere fatte col vino, ma con la sola acqua.

V) Parimente i fedeli, anche se non infermi, ai quali, per grave incomodo — cioè, per lavoro debilitante, per ragioni dell'ora tarda, in cui soltanto sono in grado di prendere parte alla sacra Sinassi, o perchè hanno dovuto fare un lungo cammino — riesce impossibile di accostarsi del tutto digiuni alla Mensa Eucaristica, possono, col prudente consiglio del confessore, e per il tempo in cui perdura tale stato di necessità, prendere qualche cosa a modo di bevanda, esclusi gli alcoolici, ma debbono astenersene per lo spazio di almeno un'ora, prima della santa Comunione.

VI) Se le circostanze necessariamente lo esigono concediamo agli Ordinari dei luoghi di permettere la celebrazione della Santa Messa nelle ore vespertine, la quale, tuttavia, non può avere inizio prima delle sedici, nelle feste di precetto, non escluse quelle soppresse, nei primi venerdì del mese, e in quelle altre solennità che vengono celebrate con grande concorso di popolo; e una volta durante la settimana; osservato dal sacerdote il digiuno di tre ore relativamente al cibo solido e alle bevande alcooliche e di un'ora quanto alle altre bevande non alcooliche. Durante tali Messe, poi, i fedeli potranno accostarsi alla Santa Comunione, purchè, fermo il disposto del can. 857, abbiano osservato il digiuno come è prescritto per il celebrante.

Quanto alle terre di missione, avuto riguardo alle loro particolari condizioni, per le quali solo raramente i sacerdoti possono visitare le stazioni lontane, concediamo agli Ordinari dei luoghi di potere usare di tali facoltà tutti i giorni della settimana.

Gli Ordinari dei luoghi, tuttavia, vigilino attentamente, perchè sia impedita qualsiasi interpretazione che amplii le facoltà concesse e sia evitato ogni abuso e irriverenza. Noi abbiamo accordato tali facoltà, oggi richieste dalle condizioni di persone, di luoghi e di tempi, ma intendiamo confermare tutta l'importanza, il valore e l'efficacia del digiuno Eucaristico per coloro che ricevono il Divin Redentore, nascosto sotto i veli Eucaristici. Inoltre, ogni volta che il disagio fisico viene ad essere diminuito, lo spirito deve supplirvi, per quanto gli è possibile, sia con la penitenza interna sia in altri modi, secondo la prassi tradizionale della Chiesa, la quale, quando mitiga il digiuno, suole prescrivere altre opere pie.

Perciò quelli che potranno usufruire delle facoltà concesse dovranno innalzare più ardenti al cielo le loro preghiere per adorare, ringraziare Dio e,

sopra tutto, per ottenere il perdono dei loro peccati ed implorare nuovi aiuti dal cielo. Pensando che Gesù Cristo ha istituito l'Eucaristia quale « ricordo perenne della sua passione » (S. Tommaso, *Opusc. LVII* Offic. de Festo Corporis Christi, lect. IV, *Opera Omnia*, Roma, 1570, vol. XVII) eccittino i loro animi a quei sensi di cristiana umiltà e di cristiana penitenza, che la meditazione dei patimenti e della morte del Divin Redentore deve in tutti destare. Offrano al divin Redentore, che, immolandosi continuamente sugli altari, rinnova la prova massima del suo amore, tutti i propri frutti di carità verso il prossimo, sempre più abbondanti. In tal modo tutti contribuiranno, certamente, ad attuare sempre più quell'unione di cui parla l'Apostolo: « Un pane solo, un solo corpo siamo noi molti, quanti di quel solo pane partecipiamo » (1 Cor. 10, 17).

Ordiniamo che si abbia come fermo e valido quanto abbiamo decretato e stabilito con questa Costituzione, non ostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione, e aboliamo tutti gli altri privilegi e facoltà in qualsiasi forma concesse dalla Santa Sede, affinchè dovunque tutti osservino uniformemente questa disciplina.

Le presenti norme andranno in vigore dal giorno della pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso S. Pietro, nella Festa dell'Epifania del Signore, il 6 gennaio 1953, decimo quarto del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XII

Atti della S. Sede

LA ISTRUZIONE DELLA SUPREMA S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO SULLA COSTITUZIONE APOSTOLICA « CHRISTUS DOMINUS »

La Costituzione Apostolica *Christus Dominus*, emanata in questo stesso giorno dal Sommo Pontefice Pio XII, felicemente regnante, concede non poche facoltà e permessi circa la osservanza del digiuno eucaristico, ma conferma anche nella massima parte, sostanzialmente, le norme del Codice di Diritto Canonico (can. 808 et 858, paragrafo 1), per i Sacerdoti e i fedeli che siano in grado di osservare tale legge. Anche ad essi, tuttavia, si estende la mitigazione a tutti concessa, che l'acqua *naturale* (e quindi priva dell'aggiunta di qualsiasi elemento) non rompe il digiuno eucaristico (Cost. n. 1). Quanto alle altre concessioni, invece, possono avvalersene solo i sacerdoti e i fedeli che si trovano nelle particolari condizioni previste dalla Costituzione o che partecipano alle Messe vespertine, autorizzate dagli Ordinari nei limiti delle nuove facoltà ad essi accordate.

Affinchè le norme relative a tali concessioni siano dovunque uniformemente osservate e si eviti ogni interpretazione che allarghi le facoltà concesse, e sia impedito ogni abuso in tale materia, questa Suprema Sacra Congregazione del Sant'Offizio, per espresso mandato del Sommo Pontefice, dà le norme seguenti:

Per gli infermi sia fedeli sia Sacerdoti

(Cost. n. II)

1. - I fedeli infermi, sebbene *non decumbentes*, possono prendere qualche cosa a modo di bevanda, esclusi gli alcoolici, se, a causa della loro infermità, non possono, senza vero incomodo, stare digiuni fino alla santa Comunione; possono prendere pure qualche cosa a modo di medicina sia liquida (esclusi gli alcoolici) che solida, purchè si tratti di vera medicina, ordinata dal medico o riconosciuta comunemente in ogni caso come tale. Si tenga presente che non si può ritenere vera medicina qualsiasi solido che si prende per nutrimento.

2. - Le condizioni per potere usufruire di tale dispensa dal digiuno, per la quale non è prescritto un limite di tempo precedente alla S. Comunione, devono essere prudentemente considerate dal confessore, e senza il suo consiglio nessuno può avvalersene. Il confessore potrà dare il suo consiglio sia in foro interno sacramentale sia in foro interno extra-sacramentale, anche una volta tanto, perdurando le stesse condizioni d'infermità.

3. - I Sacerdoti infermi, anche se *non decumbentes*, possono avvalersi senz'altro della dispensa, sia che intendano celebrare la santa Messa, sia che intendano ricevere soltanto la Santissima Eucaristia.

Per i Sacerdoti che si trovano in particolari circostanze

(Cost. nn. III e IV)

4. - I Sacerdoti non infermi, che celebrano a) o in ora tarda (cioè dopo le ore 9), b) o dopo grave lavoro di sacro ministero (p. e. già fin dalle prime ore del mattino o per lungo tempo) c) o dopo lungo cammino (cioè di almeno circa due chilometri, da percorrere a piedi, o proporzionatamente più lungo, a seconda dei mezzi di locomozione impiegati, tenendo conto delle difficoltà del percorso e delle condizioni della persona), possono prendere qualche cosa a modo di bevanda, esclusi gli alcoolici.

5. - I tre casi sopra numerati sono tali da comprendere tutte le circostanze per le quali il legislatore intende concedere la suddetta facoltà: è, pertanto, esclusa ogni interpretazione tendente ad ampliare la concessione.

6. - I Sacerdoti che si trovano in queste condizioni possono prendere qualche cosa a modo di bevanda, una o più volte ma solo fino ad un'ora prima dell'inizio della santa Messa.

7. - Indipendentemente dalle altre concessioni della Costituzione, tutti i Sacerdoti che binano o trinano possono prendere nelle prime Messe le due abluzioni prescritte dalle Rubriche del Messale, adoperando, tuttavia, solo l'acqua, in applicazione del principio generale che l'acqua non rompe il digiuno.

Chi, però, celebra le Messe una dopo l'altra, come nel giorno di Natale e della Commemorazione dei Defunti, deve osservare le rubriche quanto alle abluzioni.

8. - Qualora al Sacerdote che deve binare o trinare accadesse per inavvertenza di prendere abluzioni col vino, non gli sarà vietato di celebrare la seconda o terza Messa.

Per i fedeli che si trovano in particolari circostanze

(Cost. n. V)

9. - Anche ai fedeli, i quali non per infermità ma per *altro grave incomodo* non possono osservare il digiuno eucaristico, è concesso di accostarsi alla

sacra Mensa dopo di avere preso qualcosa a modo di bevanda, fino ad un'ora prima della santa Comunione, esclusi sempre gli alcoolici.

10. - I casi in cui si verifica il *grave incomodo* richiesto sono (esclusa ogni amplificazione) specificati in tre categorie:

a) *lavoro debilitante* che precede la santa Comunione.

Vi sono compresi i casi degli operai addetti alle officine, ai trasporti, ai lavori portuali o ad altri pubblici servizi, i quali sono occupati in turni di giorno e di notte; coloro che per dovere di ufficio o di carità passano la notte in veglia (infermieri, personale di ospedale, guardie notturne, ecc.), le donne gestanti e le madri di famiglia, che prima di potersi recare alla chiesa debbono attendere per lungo tempo alle faccende di casa, ecc.

b) *Ora tarda in cui si fa la Santa Comunione.*

Vi sono compresi i casi dei fedeli che solo a tarda ora possono avere tra loro il Sacerdote che celebra il sacrificio eucaristico; dei fanciulli per i quali è troppo gravoso recarsi alla chiesa, fare la Santa Comunione, poi tornare a casa per la colazione e quindi andare a scuola, ecc.

c) *lungo cammino da percorrere* per giungere alla chiesa.

Deve trattarsi almeno di circa due chilometri di strada, percorsi a piedi o di un cammino proporzionatamente più lungo, se fatto con mezzi di locomozione, tenendo conto delle difficoltà della strada e delle condizioni della persona (cfr. sopra n. 4).

11. - Le ragioni di grave incomodo devono essere prudentemente valutate dal confessore, in foro interno sacramentale o non sacramentale; senza il suo consiglio i fedeli non possono fare la Santa Comunione non digiuni. Tale consiglio può anche essere dato una volta tanto perdurando la causa del grave incomodo.

Circa le Messe Vespertine

(Cost. n. VI)

La Costituzione concede agli *Ordinari locorum* (cfr. can. 198) la facoltà di autorizzare la celebrazione di Messe vespertine nel loro territorio, quando ciò sia reso necessario dalle circostanze, nonostante il can. 821 paragrafo 1. Il bene comune, infatti, richiede talvolta la celebrazione dei sacri misteri nel pomeriggio: ad es. per gli operai di certe industrie nelle quali i turni di lavoro si succedono anche nei giorni festivi, per certe categorie di lavoratori i quali sono occupati nella mattina del giorno festivo (ad es. i portuali); in occasione di riunioni di carattere religioso o sociale, alle quali partecipa una grande moltitudine di fedeli provenienti dai paesi anche lontani, ecc.

12. - Tali Messe, però, potranno essere celebrate solo dopo le ore quattro del pomeriggio e l'Ordinario potrà permetterle solo nelle seguenti ricorrenze, tassativamente enumerate:

a) feste di precetto vigenti a norma del can. 1247 paragrafo 1:

b) feste di precetto soppresse, secondo l'Indice pubblicato dalla Sacra Congregazione del Concilio, il 28 dicembre 1919 (cfr. A.A.S. XII [1920], p. 42-43);

c) primi venerdì del mese;

d) solennità che si celebrano con grande concorso di popolo;

e) un giorno della settimana, oltre quelli sopra numerati, quando ciò è necessario per determinate categorie di persone.

13. - I Sacerdoti che celebrano la S. Messa nelle ore pomeridiane, come pure i fedeli che in tali circostanze si accostano alla S. Comunione possono, *durante il pasto*, permesso fino a tre ore prima dell'inizio della Messa o della Comunione, prendere, *con la conveniente moderazione*, le bevande alcoliche solite a prendersi durante i pasti (p. es. vino, birra, ecc.) esclusi sempre i liquori. Prima o dopo di tale pasto possono prendere, esclusi sempre gli alcoolici di qualsiasi genere, qualche cosa a modo di bevanda fino ad un'ora prima della Messa o della Comunione.

14. - I Sacerdoti non possono celebrare la santa Messa al mattino e al pomeriggio di uno stesso giorno, se non hanno il permesso esplicito di binare o trinare, a norma del can. 806.

I fedeli non possono mai accostarsi alla Santa Comunione al mattino e alla sera dello stesso giorno, a norma del can. 857.

15. - Tutti i fedeli, anche se non appartengono alle categorie per le quali la Messa vespertina è stata eventualmente istituita, possono liberamente accostarsi alla santa Comunione durante la Messa o immediatamente prima o subito dopo (cfr. can. 846, paragrafo 1), osservando, però quanto al digiuno eucaristico le norme sopra esposte.

16. - Nei territori dove non vige lo *ius commune* ma lo *ius missionum* gli Ordinari possono permettere, alle medesime condizioni, le Messe pomeridiane anche in *tutti i giorni* della settimana.

Avvisi per l'esecuzione

17. - Gli Ordinari debbono vigilare perchè ogni abuso e irriverenza verso il SS.mo Sacramento sia evitata.

18. - Debbono pure vigilare perchè la nuova disciplina sia da tutti uniformemente osservata, e facciano conoscere ai loro sudditi che sono abrogate tutte le speciali facoltà e dispense, sia territoriali che personali, concesse finora dalla Santa Sede.

19. - La Costituzione e la presente Istruzione debbono essere interpretate stando fedelmente al testo ed evitando qualsiasi ampliamento delle già larghe concessioni. Riguardo ad eventuali consuetudini, che differissero dalla nuova disciplina, si tenga presente la clausola abrogativa: « non ostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima *menzione* ».

20. - Gli Ordinari e i sacerdoti sappiano avvalersi della benevola concessione della Santa Sede per esortare i fedeli ad assistere frequentemente alla Santa Messa, ad accostarsi alla Santa Comunione e promuovano con opportune iniziative, e specialmente con la predicazione, quel bene spirituale, in vista del quale il Santo Padre Pio XII ha emanato la Costituzione.

Il Sommo Pontefice, nell'approvare la presente Istruzione, ha disposto che venga promulgata mediante la pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis* insieme con la Costituzione Apostolica *Christus Dominus*.

Dal Palazzo del S. Offizio, il 6 gennaio 1953.

✠ I. Card. PIZZARDO, *Segretario*.

L. ✠ S.

A. Ottaviani, *Assessore*.

SACRA PÆNITENTIARIA APOSTOLICA

Officium de Indulgentiis

BEATISSIME PATER,

Moderator Sodalitii CULTORUM SANCTAE SINDONIS, in urbe archiepiscopali Taurinensi constituti, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter petit, in favorem memoratae Consociationis, sequentes INDULGENTIAS:

I) *PLENARIAM*

- 1) a quolibet christifideli suetis conditionibus lucrandam, die quo in Sodalitium cooptatur;
- 2) a sociis confessis ac s. Communione reffectis lucrandam, die festo Sanctae Sindonis (4 Maii);
— vel, in locis ubi illud festum liturgicum non celebratur, tertia feria VI Quadragesimae, si devote visitaverint ecclesiam in qua fidelium venerationi exponitur effigies S. Sindonis aut saltem effigies Vultus Christi ab eadem S. Sindone desumpta.

II) *PLENARIAM in articulo mortis* acquirendam a quocumque sodali qui, confessus ac s. Communione reffectus, vel, si id fecere nequiverit, saltem contritus ss. Jesu Nomen ore, si potuerit, sin minus corde devote invocaverit et mortem, tamquam peccati stipendium, de manu Domini patienter susceperit;

III) *PARTIALEM*, a sodalibus saltem contritis lucrandam,

- 1) *SEPTEM ANNORUM*, quoties ecclesiam, in qua S. Sindonis aut Vultus Christi effigies uti supra fidelium venerationi exponitur, pie inviserint;
- 2) *CENTUM DIERUM*, pro quolibet pietatis aut caritatis actu iuxta Sodalitii finem peracto.

Et Deus, etc.

Die 25 Octobris 1952.

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum a SS. D. N. PIO Pp. XII sibi tributarum, benigne annuit pro gratia iuxta preces, *ad septennium*. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

S. Luzio Regens

S. de Angelis, Subst.

Atti Arcivescovili

LETTERA DI SUA EM. IL CARD. ARCIVESCOVO AL CLERO ED AL POPOLO

Ven. Fratelli e figli dilettissimi,

Coll'animo ripieno di tante emozioni ritorno ora da Roma, dove ho partecipato ai Concistori per la nomina di ventiquattro nuovi Cardinali. Indimenticabile il Concistoro pubblico di giovedì 15 nella immensa basilica di S. Pietro. Dall'alto della cattedra il S. Padre dominava tutta l'assemblea; dinnanzi a Lui due bancate con diciannove Cardinali anziani e diciassette nuovi: ai lati le tribune ripiene di diplomatici rappresentanti di tante na-

zioni, cavalieri di diversi Ordini, nobiltà, Superiori Generali di Ordini Religiosi, parenti dei nuovi Cardinali: numerosissimi Vescovi e Prelati: tutta la grande navata nereggiava di gente convenuta da varie regioni d'Italia e da ogni parte del mondo.

Divisi per lingua, razza e colore tutti ci sentivamo uniti nella fede e nella carità, nell'obbedienza al Vicario di Gesù Cristo, al Successore di Pietro. Quando i nuovi eletti ricevettero il galero rosso, in segno di investitura dell'alta dignità e di fedeltà al Romano Pontefice *usque ad sanguinis effusionem*, sfilarono dinanzi ai Cardinali anziani scambiandosi vicendevolmente l'abbraccio di pace, l'emozione era profonda in tutti gli astanti. Tutti sentivano in quegli istanti l'unità incrollabile della Chiesa sotto la guida del Papa.

Ma quando al termine del solenne rito dopo il canto del *Te Deum* e prima di lasciare la basilica i trentasei Cardinali stretti l'uno all'altro attorno alla tomba di S. Pietro si inginocchiarono in preghiera, il pensiero andò lontano ai due Cardinali neo eletti, che per forza maggiore non poterono partecipare al Concistoro: andò al Cardinal Mindszenty, a tanti Arcivescovi, Vescovi, Sacerdoti, Religiosi e Religiose, a tanti e tanti fedeli imprigionati o condannati ai lavori forzati a cagione della loro fede. E lì sopra la tomba di S. Pietro pareva di sentire ancora risuonare la voce infallibile di Gesù: « *et portae inferi non praevalerunt* »: no, l'inferno non prevarrà, perchè la pietra, su cui la Chiesa è stata da Gesù fondata, è incrollabile.

Un'altra grande consolazione mi riservava il Signore in questa mia visita a Roma. Venerdì 16, festa di S. Marcello, poco prima del solenne pontificale nella chiesa del mio titolo, nella biblioteca privata del S. Padre alla Sua presenza, insieme con altri Cardinali mi era concesso di ascoltare la lettura dei Decreti, coi quali veniva proclamata l'eroicità delle virtù di tre nuovi Venerabili, tra cui il nostro Teol. Federico Albert Parroco di Lanzo e Fondatore delle Suore di Maria Immacolata dette Albertine. E' una nuova gemma, che viene a incastonarsi nella gloriosa corona del Clero Torinese. La parte più difficile e laboriosa della procedura canonica per l'elevazione all'onore degli altari è compiuta: resta ancora, perchè la Chiesa possa procedere alla sua beatificazione, la prova dei miracoli. Tocca a noi pregare il Signore perchè, mediante l'intercessione del Venerabile Albert, voglia concederci queste grazie straordinarie. Alle sue Figlie, le Suore Albertine, in modo speciale ed ai fedeli di Lanzo tocca l'impegno di far conoscere questa figura eccezionale di Sacerdote e di Parroco, perchè facendo ricorso alla intercessione del nuovo Venerabile si possano ottenere, se piacerà al Signore, i miracoli necessari per la glorificazione del suo Servo. E intanto per noi Sacerdoti sia un impegno a non essere indegni degli insegnamenti lasciatici nell'esercizio di tutte le virtù da questo nostro Confratello, perchè si continui la tradizione dei Preti santi torinesi. Per tutti i laici questa nuova glorificazione di un Sacerdote sia stimolo a crescere nella stima dei Sacerdoti ed a pregare per loro, perchè, non ostante la debolezza della natura, sappiano sempre rispondere all'altezza della loro vocazione.

Ma rientrando da Roma io porto a voi tutti, ven. Sacerdoti e figli dilette, un documento della massima importanza emanato dal S. Padre in questi giorni per facilitare sempre più a tutti, Sacerdoti, uomini, donne, infermi e fanciulli la vita eucaristica. E' la Costituzione Apostolica « *Christus Dominus* » 6 Gennaio, festa dell'Epifania, sulla disciplina da osservarsi circa il digiuno eucaristico, che viene largamente mitigato. Alla detta Costitu-

zione fa seguito l'Istruzione in pari data della Suprema S. Congregazione del S. Ufficio. L'uno e l'altro documento sono riportati in questo stesso numero della *Rivista Diocesana*. Essi sono tanto chiari che non avrebbero bisogno di alcun commento.

Mi limito quindi a riassumere i principi che vengono enunciati e che costituiscono la nuova disciplina riformatrice sul digiuno richiesto e sufficiente per accostarsi alla S. Comunione secondo le particolari circostanze in cui uno può trovarsi.

Innanzitutto però un rilievo. Il S. Padre inizia la nuova Costituzione col ricordare quando fu istituita la S. Eucaristia, a provare come la Chiesa *per significare il passaggio dall'antica alla nuova Pasqua... potè discostarsi dalle regole osservate nella vecchia agape e introdurre l'uso del digiuno eucaristico*.

Dice pertanto: *Nostro Signore Gesù Cristo « nella notte in cui fu tradito », quando per l'ultima volta celebrò la Pasqua del Vecchio Testamento, dopo la cena distribuì a' suoi discepoli il pane dicendo: « Questo è il mio corpo, che sarà immolato per voi »; similmente porse loro il calice dicendo: « Questo è il mio sangue del Nuovo Testamento, il quale sarà sparso per molti ». « Fate questo in memoria di me ».*

Ven. Fratelli e figli carissimi, non è significativo che un documento eucaristico di tanta importanza venga emanato dalla Suprema Autorità della Chiesa proprio in quest'anno in cui noi celebriamo il quinto centenario del Miracolo Eucaristico? Non è singolare questo richiamo del S. Padre al miracolo d'amore con cui Gesù ripaga in anticipo e per tutti i secoli il tradimento di quella notte? Non c'è una analogia col prodigio che noi ricorderemo in modo speciale quest'anno? Al furto sacrilego del soldato di Exilles Gesù risponde, anzichè coi castighi, con uno dei più grandi miracoli eucaristici che la storia ricordi.

Grazie, o Padre Santo, per questo eccezionale documento che viene a preparare gli animi alla celebrazione cinque volte centenaria del nostro Miracolo Eucaristico.

Il S. Padre, dopo aver accennato alle circostanze dell'istituzione della S. Eucaristia, passa a ricordare, quale fu la disciplina della Chiesa osservata fin dai primi secoli circa il digiuno da premettersi alla celebrazione del Divin Sacrificio ed alla S. Comunione, *per la somma riverenza che dobbiamo avere verso la suprema Maestà di Gesù Cristo, e per dimostrare che l'Eucaristia è il primo e sommo nutrimento, che sostiene la nostra anima e ne accresce la santità*.

Accennato poi alle gravi pene comminate fin dal secolo VI nei Concili contro i violatori del digiuno, passa a ricordare come già nel secolo XV si incominciò a mitigare tale legge *in caso di infermità o di altra necessità, ammessa dal diritto o dalla Chiesa*.

Rilevato poi con compiacimento che la devozione verso l'Augusto Sacramento dell'Altare cresce continuamente specie dopo i sapienti richiami del Beato Pio X per la Comunione dei fanciulli; constatate le particolari necessità che si sono venute creando in questi ultimi tempi, sia per i sacerdoti sia per le diverse classi di laici, fissa la nuova disciplina in merito al digiuno da osservarsi prima della S. Messa e della S. Comunione.

Si badi che già nell'intestazione del documento si usa questa dicitura: *« Costituzione... della disciplina da osservare circa il digiuno eucaristico »*,

perchè se è dogma di fede che l'Eucaristia, tanto sacramento quanto sacrificio, è di istituzione divina, il digiuno da premettersi è norma disciplinare della Chiesa; quindi il Papa ha facoltà di regolare secondo le particolari necessità di tempo, di luogo, di persone questa norma.

Riassumo queste disposizioni, quali si rilevano dalla stessa Costituzione Apostolica e dalla Istruzione in pari data del S. Ufficio.

I) NUOVA NORMA GENERALE PER TUTTI, SACERDOTI E FEDELI

L'acqua naturale, (e quindi priva di qualsiasi elemento aggiuntivo) non rompe il digiuno eucaristico.

E' un principio nuovo quanto mai pratico. Sappiamo tutti quanto era difficile tranquillizzare alle volte fanciulli o persone scrupolose, che si astenevano dalla S. Comunione per paura di aver inghiottito una goccia d'acqua nel pulirsi i denti o risciacquarsi la bocca. L'acqua naturale anche bevuta poco tempo prima della S. Comunione non rompe il digiuno eucaristico.

II) PER GLI INFERMI SIA FEDELI SIA SACERDOTI

1) *I fedeli infermi, sebbene non decumbentes, (non è quindi più necessario per godere della dispensa, che gli ammalati siano costretti a letto da un mese) se a causa della loro infermità non possono senza grave incomodo stare digiuni fino alla S. Comunione, possono prendere qualcosa sia di bevanda sia di medicina liquida (esclusi sempre gli alcoolici) che solida, senza limitazione di tempo.*

2) Per godere però di questa facoltà si debbono osservare queste tre condizioni:

a) La medicina deve essere ordinata dal medico, o comunque riconosciuta come tale;

b) Non si può in nessun modo ritenere come medicina qualsiasi solido, che si prenda come nutrimento;

c) I semplici fedeli possono usufruire di detta facoltà solo dietro consiglio del confessore, che lo può dare sia in confessione sia fuori confessione, anche una volta tanto perdurando le medesime condizioni di infermità.

III) PER TUTTI I SACERDOTI, ANCHE NON INFERMI, CHE CELEBRANO.

1) o ad ora tarda (dopo le ore 9);

2) o dopo grave lavoro di ministero (es. predicazione, confessione, catechismi, fino dalle prime ore del mattino o per lungo tempo);

3) o dopo lungo cammino (cioè almeno di 2 Km. a piedi, o proporzionatamente più lungo a seconda dei mezzi di locomozione usati, tenendo conto delle difficoltà del percorso, delle condizioni di salute)

possono prendere qualche cosa, una o più volte, a modo di bevanda, esclusi gli alcoolici;

debbono però astenersene per lo spazio almeno di un'ora prima della celebrazione della S. Messa.

IV) I SACERDOTI CHE BINANO O TRINANO

1) possono prendere nella prima o seconda Messa le due abluzioni, usando però solo l'acqua;

2) nel giorno però *del S. Natale* e in quello della *Commemorazione di tutti i Defunti*, se le tre Messe sono celebrate successivamente, devono osservare le rubriche quanto alle abluzioni, e cioè astenersene.

3) Qualora al Sacerdote che deve binare o trinare accadesse, *per inavvertenza, di prendere le abluzioni col vino*, potrà ancora celebrare la seconda e terza Messa.

V) I FEDELI, ANCHE NON INFERMI, CHE

1) o debbono attendere ad un *lavoro debilitante* prima della S. Comunione; es. operai addetti alle officine, ai trasporti, ai lavori portuali, ad altri pubblici uffici, occupati in turni di giorno e di notte; coloro che passano la notte in veglia (infermieri, personale d'ospedale, guardie notturne, ecc.); le donne gestanti e le madri di famiglia, che prima di potersi recare alla chiesa debbono attendere per lungo tempo alle faccende domestiche, ecc.;

2) o solo a tarda ora possono avere tra loro il Sacerdote che celebra il sacrificio eucaristico; ovvero i fanciulli per i quali è troppo gravoso recarsi alla chiesa, fare la S. Comunione, ritornare a casa per la colazione e quindi andare a scuola;

3) o debbono fare un *lungo cammino* per recarsi alla chiesa a fare la S. Comunione (2 Km. a piedi, e proporzionatamente più lungo se si servono di qualche mezzo di locomozione);

possono prendere qualcosa

- a modo di bevanda, esclusi gli alcoolici
- fino ad un'ora prima della S. Comunione
- dietro consiglio del Confessore.

VI) Sono abrogate tutte le precedenti facoltà o dispense, tanto individuali che territoriali, concesse prima dalla S. Sede.

SI TENGANO POI DA TUTTI PRESENTI TRE AVVERTENZE contenute nella Costituzione Apostolica e nell'Istruzione.

Il S. Padre prima di enunciare le nuove concessioni scrive:

«Intendiamo, tuttavia, con questa Costituzione Apostolica confermare in tutto il suo vigore la legge e la consuetudine del digiuno eucaristico ed esortare coloro che possono farlo a continuare nell'esatta osservanza di essa, in maniera che solamente quelli che versano nella necessità s'avvalgano di tali concessioni e nei limiti imposti dalla stessa necessità.

La Costituzione e l'Istruzione debbono essere interpretate stando fedelmente al testo ed evitando qualsiasi ampliamento delle già larghe concessioni.

Quelli che potranno usufruire delle facoltà concesse dovranno innalzare più ardenti al cielo le loro preghiere per adorare, ringraziare Dio e, sopra tutto, per ottenere il perdono dei loro peccati ed implorare nuovi aiuti dal cielo.

* * *

Nella Costituzione e nell'Istruzione vi sono anche concessioni e norme che riguardano la celebrazione della S. Messa nelle ore vespertine di determinati giorni. Ma poichè ciò da noi potrebbe avvenire solo in casi rarissimi e d'altra parte la facoltà è rimessa all'Ordinario, non occorre che rimandare i Revv. Parroci all'attenta lettura dei due documenti, perchè verifican-

dosi eventualmente la necessità di avvalersi della concessione abbiano a rivolgere domanda ben motivata all'Ordinario.

Affido intanto ai Rev. Parroci l'incarico di tenere ripetute e chiare istruzioni sia in chiesa sia nelle adunanze delle Associazioni di A. C. e di pie Congregazioni, perchè queste nuove concessioni della S. Sede siano ben conosciute e praticate dai fedeli cui possono giovare, nell'intento soprattutto, come vuole il S. Padre, di favorire sempre più la vita eucaristica.

* * *

PER IL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE

Mentre il Comitato del Congresso Eucaristico, per mezzo delle sue varie Commissioni, lavora intensamente per organizzare il Congresso in modo degno in ogni suo aspetto, dobbiamo preoccuparci della preparazione spirituale dei fedeli, affinchè esso non riesca soltanto una solenne manifestazione, ma produca un frutto di rinnovamento spirituale e di reale incremento nella pietà e nella vita eucaristica delle nostre popolazioni.

Ed è chiaro che l'esempio deve essere dato dalla Città di Torino, sede del Congresso, privilegiata dal Signore col grande miracolo, che vogliamo solennemente commemorare.

Allo scopo di promuovere questa preparazione spirituale, dispongo che in tutte le Parrocchie della Città, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 15 Marzo, si celebri una « GIORNATA EUCARISTICA PARROCCHIALE », nella quale, oltre a stabilire particolari Funzioni eucaristiche, esposizione del SS. Sacramento, turni di adorazione, ecc., ad ogni Messa si parli brevemente del Congresso, illustrandone gli scopi e i frutti desiderati, ed esortando i fedeli ad una solida e convinta devozione verso l'Eucaristia.

Il Comitato offre ai Parroci la sua pratica collaborazione, affinchè possano più facilmente realizzare questa iniziativa. Pertanto i Parroci vogliano rivolgersi al Comitato, sia per fissare la data della « GIORNATA », sia per avere gli opportuni aiuti.

E' sommamente desiderabile che anche in tutte le altre Parrocchie della Diocesi si celebri la « GIORNATA EUCARISTICA PARROCCHIALE », nel modo che ogni Parroco riterrà più opportuno.

In occasione della « GIORNATA » si potrà diffondere l'apposita « PREGHIERA DEL CONGRESSO ». Ne raccomando a tutti i fedeli la recita frequente, ed esorto i Parroci e i Rettori di Chiese a farla recitare pubblicamente nelle Funzioni domenicali.

* * *

IL SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI S. CHIARA D'ASSISI

Una ricorrenza, che interessa non solo i figli di S. Francesco e tutte le Monache e Suore Francescane, ma anche tutti gli italiani, è quella del VII centenario della morte di S. Chiara, che S. Francesco d'Assisi chiamò ad essere la prima ad abbracciare la sua regola di estrema povertà.

Tutte le case dei Francescani e i Monasteri di Clarisse e Cappuccine che abbiamo in diocesi si preparano a celebrare nel modo più solenne che sia loro possibile questa ricorrenza centenaria. Ed io fin d'ora raccomando ai fedeli, che ne avranno possibilità, di parteciparvi largamente per ricavarne frutti di vita spirituale.

In tempi tanto difficili per gli odii e divisioni, che turbavano la vita degli Italiani, S. Francesco seppe, nel suo ardente amore per Iddio e per le anime, suscitare schiere generose di Frati che corsero per le contrade d'Italia a predicare la concordia fra i cittadini della stessa patria, e di Suore, che, staccate completamente dalle cose della terra, si consacrarono nella preghiera, nella povertà e nella penitenza a implorare dal cielo perdono e pace.

Voglia il Signore che il ricordo e l'intercessione di S. Chiara, figlia primogenita di S. Francesco, valgano a far ritornare tra noi nella esatta valutazione della caducità dei beni terreni, quell'amore per i fratelli più poveri, disoccupati o senza casa, che valga a dissipare ogni discordia, a ricondurre la pace tra cittadini e Nazioni.

Chiudo questa mia con un dono prezioso. Nella mia recente visita a Roma ho avuto la fortuna di intrattenermi tre volte, anche se per pochi minuti, col S. Padre. Egli mi ha affidato il gradito incarico di portare a voi tutti, ven. Parroci, Sacerdoti e fedeli la Sua augusta Benedizione. Nell'accoglierla ricordatevi di pregare per Lui, perchè il Signore Gli conceda di veder coronati i suoi voti di una piena pacificazione tra i popoli.

Torino, 18 gennaio 1953, festa della Cattedra di S. Pietro.

✠ M. Card. FOSSATI Arcivescovo

P R E G H I E R A
PER IL XIV° CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE DI TORINO
6-13 SETTEMBRE 1953

SIGNORE GESU': il popolo cristiano della tua diletta Italia vuole prepararti un nuovo trionfo in Torino, che esulta nella celebrazione cinque volte centenaria del Miracolo Eucaristico.

Noi crediamo alla reale tua presenza nell'Ostia consacrata, noi crediamo al tuo amore infinito: non altro ti spinse all'istituzione del divino Sacramento se non il tuo ardente amore per gli uomini.

Fa, o Signore, che tutti lo comprendano e ti siano riconoscenti per il grande dono.

SIGNORE GESU', Ospite divino dei nostri altari: nel ricordo dell'Ostia raggianti nel cielo di Torino, spandi la luce della verità sul mondo smarrito nell'errore.

SIGNORE GESU', cibo eucaristico delle anime: la tua carità ci nutra affinché tutti possiamo amarci di quell'amore puro e disinteressato che vince ogni rancore e ogni odio fraticida.

Con la fede e con la fiducia del Presule torinese che porse il calice per riceverti nell'ora del tuo splendore nell'ora del Miracolo, noi pure ti preghiamo: **RESTA CON NOI, O SIGNORE.**

Sì, resta con noi, o Signore, e sii il centro di tutti i cuori, il sostegno delle anime di buona volontà, il conforto dei sofferenti, la vita feconda della tua Chiesa, il sospiro di tutta la società umana.

Questa supplica noi ti presentiamo per intercessione della tua Madre santissima, e ti preghiamo di accoglierla e di esaudirla. Così sia.

Indulgenza di 300 giorni ogni volta.

Indulgenza plenaria alle consuete condizioni (cioè confessione, Comu-

nione, visita ad una chiesa od oratorio pubblico o semipubblico, e preghiera secondo la mente del Sommo Pontefice) purchè la preghiera sia recitata devotamente ogni giorno per un mese intiero.

(S. Penit. Ap., 21 Giugno 1927).

GIACULATORIA DEL CONGRESSO

Resta con noi, o Signore — Resta con noi.

Indulgenza di 300 giorni ogni volta nella Diocesi di Torino.

✠ M. Card. FOSSATI Arcivescovo

Comunicati della Curia Arcivescovile

NOMINE E PROMOZIONI

In data 10 dicembre 1952 il M. R. Sac. *Bruno don Giuseppe* venne nominato CURATO della Parrocchia di S. Giacomo Apostolo in Indiritto di Coazze.

In data 17 dicembre 1952 il Rev.mo Teol. Dott. *Gabriele Lorenzatti* Prevosto di S. Stefano e Vicario Foraneo di Villafranca Piemonte venne nominato Vicario Economo della Parrocchia di Maria Assunta in Mottura di Villafranca P.

In data 19 dicembre 1952 il M. R. Sac. *Don Secondino Micca* Curato di Palera venne nominato Vicario Economo della parrocchia di Moriondo Moncalieri.

In data 19 dicembre 1952 il M. R. Sac. *Don Giovanni Musso* Viceparroco della parrocchia di Sanfrè venne nominato Vicario Economo della stessa parrocchia.

In data 2 gennaio 1953 il Rev.mo Sac. *Ughetto Teol. Dott. Cesare* Prevosto della parrocchia di S. Maria e Vicario Foraneo di Poirino venne nominato Vicario Economo della Parrocchia di Banna-Poirino rimasta vacante per la volontaria rinunzia del suo titolare *D. Enrico Pennazio*.

SACRE ORDINAZIONI

Il giorno 20 dicembre 1952 a Torino nella Cappella interna del Palazzo Arcivescovile l'E.mo Signor Cardin. Arcivescovo promuoveva al *Diaconato*: Fr. Goffredo Barbero e Fr. Claudio Morino dell'Ordine dei Frati Minori, e i Sigg. Vaglia Pietro e Zoppi Ettore della Congregazione della Missione.

Similmente il giorno 1° gennaio 1953 a Torino nella cappella del Collegio Internazionale Don Bosco (Crocetta) l'Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo promuoveva al *Suddiaconato*: Bicego Vittorio, Bosio Santino, Clevio Giovanni, ed al *Diaconato*: Ballò Alessandro, Bigotti Mario, Bosisio Enrico, Bruzzone Pietro, Chinaglia Pietro, Colli Carlo, Dainotto Giuseppe, De Carvalho Antonio, Dell'Oro Ferdinando, De Pretto Luigi, Dezzutti Davico, Di Meo Vincenzo, Fabracci Ennio, Fonseca Emmanuele, Gonzalez Marco, Halo Giovanni, Hrdy Giuseppe, Liang Vincenzo, Mina Giuseppe, Roncaglia Stefano, Roero Prospero, Negri Giancarlo, Vecchi Luigi, Veneri Mario; tutti della Pia Società di D. Bosco.

NECROLOGIO

Ughetti D. Carlo Antonio da Valprato, insegnante elementare a riposo, diocesano di Ivrea, morto a Torino il 18 dicembre 1952. Anni 71.

Burzio D. Pietro Lorenzo da Riva di Chieri, can. on. della Collegiata di Carmagnola; Rettore spir. Ospizio San Guglielmo (Cottolengo) in Bra. Morto ivi il 2 dicembre 1952. Anni 80.

OFFERTE RACCOLTE NEL 1952

Volendosi riprendere la pubblicazione delle questue fattesi nelle singole parrocchie o chiese, i Rev. Parroci sono vivamente invitati a consegnare alla Cassa della Curia Arcivescovile *entro il mese di febbraio* la distinta delle singole offerte colla relativa somma.

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI

Alla casa per Esercizi del Getzemani, — Casale Corte Cervo (Novara) — avrà luogo un corso di Esercizi per Sacerdoti dall'8 sera del prossimo Febbraio al 14 mattina. Per informazioni rivolgersi al Rettore D. Luigi Calderoni. La casa è completamente riscaldata.

Ufficio Missionario Diocesano

Preghiamo quanti non avessero ancora versato l'importo della Giornata Missionaria Mondiale, della Giornata della S. Infanzia o la quota della Unione Missionaria del Clero di volerlo fare al più presto.

Da diverse parti ci sono state segnalate richieste da parte di Missionari di tenere particolari giornate o proiezioni. In base alle note disposizioni pontificie ricordiamo a tutti l'obbligo del preventivo accordo con la direzione dell'Ufficio Missionario Diocesano.

Ufficio Catechistico Diocesano

ISTRUZIONI PARROCCHIALI PER IL MESE DI FEBBRAIO

Domenica 1 Febbraio: Istruzione 8ª — Credo in Dio - Esistenza di Dio.

Domenica 8 Febbraio: Istruzione 9ª: — Credo in Dio - Esistenza di Dio

Domenica 15 Febbraio: Istruzione 10ª: Dio è uno solo.

Domenica 22 Febbraio: Istruzione 11ª: Dio è spirito purissimo ed Essere perfettissimo.

Offerte per il Congresso Eucaristico Nazionale 1953

Rosta (1 versamento) L. 6.000; Rivoli, Collegiata S. Maria della Stella L. 22.000; Istituto Suore S. Giuseppe, via Giolitti 29, 10.000; Ceres 20.000; Ala di Stura 7.000; Mondrone 1.000; Pessinetto Fuori 2.000; Parrocchia Gran Madre di Dio 10.000; Parrocchia Regio Parco Torino 50.000; Dott. Clemente Morando via del Cantello 28 To. 100.000; Castagnole Piemonte (per mezzo dei Fanciulli di A.C.) 10.000; Sanfrè 43.000; Parrocchia S. Michele Arc. Snia 4.000; Parrocchia S. Giuseppe B. Cottolengo Torino 25.000; Rivoli (S. Martino) 5.000; Parrocchia SS. Annunziata Torino (1ª offerta) 50.000; Parrocchia

N.S. del SS. Sacramento Torino 55.400; Parrocchia S. Cuore di Maria Torino 40.000; Parrocchia S. Francesco da Paola Torino 10.000; Parrocchia S. Michele Arc. Snia (2° versamento) 11.570; Parrocchia S. Filippo Torino (1° versamento) 6.500; Comm. Zanotti Angelo via Avigliana 42 Torino 100 mila; Forno di Coazze 3.000; Crivelle 2.000; S. Francesco al Campo 5.000; Castiglione Torinese 5.000; Nole Canavese 13.150; Pino Torinese 10.000; Suore della Carità, Borgaro 5.000; Gassino 9.700; Barbania 8.500; Ist. Missioni della Consolata Torino 20.000; Nole di Pinerolo 15.000; Cavallermaggiore (Pieve) 11.200; Piossasco (S. Francesco) 20.000; Coazze e Indiritto 25.000; Verna di Cumiana 2.500; Giaveno S. Lorenzo 69.000; Front Canavese 5.000; Parrocchia S. Dalmazzo Torino 10.000; Can. Bertolo Torino 1.000; Cordova 1.000; Cumiana Costa 5.000; Settimo Torinese 60.000; Ciriè (S. Martino) L. 6.200; N. N. Torino 100.000.

II CONCORSO DI MUSICA SACRA

promosso da "La Messa per l'Artista" di Torino

Bando

1. - Per contribuire alle Manifestazioni cittadine e nazionali, celebrative del V° Centenario del Miracolo Eucaristico di Torino, e allo sviluppo della Musica Sacra in Italia, il Comitato de « La Messa per l'Artista » di Torino, bandisce un *II° Concorso Nazionale di Musica Sacra*. Il Concorso riguarda: *Una Composizione su Testo liturgico eucaristico, liberamente scelto, per Coro da una a tre voci pari ed organo, con o senza brani solistici.*
2. - Il concorrente può partecipare con uno o più lavori. I lavori dovranno essere inediti e mai eseguiti.
3. - Il lavoro classificato primo sarà premiato con L. 100.000 (centomila) e verrà eseguito in Torino a cura del Comitato della « Messa per l'Artista ». La Commissione giudicatrice potrà assegnare inoltre uno o più premi, fino alla somma complessiva di L. 50.000 (cinquantamila).
4. - I lavori dovranno essere inviati in duplice copia, unitamente ad una tassa di iscrizione di L. 300 in plico raccomandato, alla Segreteria del Comitato della « Messa per l'Artista » via Bligny, 0 (zero), Torino, entro il 30 aprile 1953. Dovranno essere distinti da un *motto*, ripetuto sopra una busta chiusa e sigillata, entro la quale sarà indicato nome, cognome, paternità ed indirizzo dell'autore.
5. - Le composizioni non premiate saranno ritornate agli autori, che ne chiedano la restituzione entro 3 mesi dalla decisione della Commissione giudicatrice presentando la ricevuta della raccomandata postale. Scaduto tale termine il Comitato della « Messa per l'Artista » declinerà ogni responsabilità circa i manoscritti.
6. - La Commissione giudicatrice, qualora ritenga che nessuno dei lavori presentati ne sia meritevole, si riserva di non assegnare sia il *primo* sia *gli altri premi* di cui all'Art. 3.
7. - La Commissione giudicatrice è composta dai: M° Renzo Bossi, M° Sandro Fuga, M° Giorgio Federico Ghedini, M° Mons. Giuseppe Ippolito Rostagno, M° Angelo Surbone.

Torino, novembre 1952


Il Comitato de « La Messa per l'Artista »
Via Bligny, n. 0 (zero) - Torino

Felice Scaravelli fu Vincenzo

sartoria ecclesiastica

TORINO Via Consolata 12 Tel. 45472

Catze lunghe per Sacerdote, puro cotone L. 450 - Impermeabili a doppio tessuto



Premiata Fonderie Campane

Casa fondata nel 1400


Achille Mazzola fu Luigi

VALDUGGIA (Vercelli) - Telef. 933

Campane nuove garantite in perfetto accordo con le vecchie - Costruzione dei relativi castelli in ferro e ghisa - Concerti completi di campane di qualsiasi tono garantite di prima fusione - Voce armoniosa, argentina, squillante della massima potenzialità

Facilitazioni nei pagamenti

Preventivi Disegni e Sopraluoghi gratuiti



Chiesa di S. Dalmazzo in Torino (Presbitero)
Impianto di riscaldamento con Pannelli a gas.

Pannelli per riscaldamento di produzione Thomas De La Rue Company (Londra)

Rappresentante in Italia: **Propaganda Gas S. p. A. - Torino**

Via S. Tommaso ang. Via S. Teresa - Tel. 48.225 40.606 42 119

SOPRALUOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA

CERERIA DONETTI & BIANCO

Amministrazione e Stabilimento
Via della Brusà, 28
Telefono 290.473

Gestione G. LONGOBARDI
Fondata nel 1880
TORINO

Negozio di Vendita
Via Consolata, 5
Telefono 47.638

CANDELE

per Altare - per funerali - per uso votivo

CEROLIO

Cerone Liturgico per Lampada SS. Sacramento

Altari - Balaustre - Confessionali - Cori - Panche
di qualsiasi stile a prezzi convenienti

NONCHÈ : Sedie comuni e curve - Tavolini per Bar,
Caffè, Asili - Poltroncine per Cinema, Teatri.

Possono fornirvi a condizioni di pagamento
favorevoli, gli Stabilimenti specializzati della Ditta

Spinelli Siro

CARATE BRIANZA (Milano) - Telefono 99.358

COMANDI ELETTRICI PER CAMPANE



**Gli unici che assicurano un
suono perfetto, naturale,
squillante.**

Dott. Ing. R. LORENZI

MILANO :: Via De Amicis 28 :: Telefono 802-242

Cereria Antonio Bertarelli LECCO

CASA FONDATA NEL 1763

Candele - Torce - Ceri Pasquali, per Battesimi ecc.,
con o senza miniatura - Lumini IDEAL - Pagliette -
Spirini - Incenso - Fiaccole - Gera per mobili, pavimenti

I RR. Parroci possono anche rivolgersi all'Ufficio Catechistico Diocesano

Rapp.: F. FUMAGALLI - Via Ilarione Petitti 33 - Telefono 694.012 - TORINO

**ANTICA
FONDERIA**

CAMPANE

Ditta ROBERTO MAZZOLA di Pasquale - VALDUGGIA - Tel. 920

Mons. MATTEO FASANO, Dir. Resp. : Tip. BELLINO & C. - Via Biella, 8-10 - TORINO